

**Messaggio
concernente la modificazione della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(Abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994
degli art. 6 cpv. 1 e 8 cpv. 1, per quanto riguarda l'applicazione
della scala decrescente)**

del 18 marzo 1996

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo il messaggio concernente l'abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, proponendovi di approvare l'allegato disegno di legge.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 marzo 1996

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Delamuraz
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

I contributi a carico degli indipendenti e dei salariati di un datore di lavoro non soggetto a contribuzione, che hanno un reddito inferiore a un determinato limite, sono fissati secondo una scala decrescente.

Gli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, modificati il 7 ottobre 1994 (LAVS; RS 831.10; RU 1996 ...; FF 1994 III 1604), prevedono l'applicazione della scala quando il reddito è inferiore a 43 200 franchi.

Questo importo è stato proposto dal Consiglio federale nel messaggio sulla decima revisione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (FF 1990 II p. 99 seg.). L'aumento del limite superiore della scala è legato all'aumento del tasso del contributo che il Consiglio federale ha chiesto di portare dal 7,8 all'8,4 per cento. L'Assemblea federale ha respinto tale richiesta, ma il limite superiore della scala è stato modificato ugualmente provocando un'involontaria estensione della scala. Una volta in vigore, le disposizioni comporterebbero quindi un imprevisto sgravio delle menzionate categorie di persone, corrispondente a un calo delle entrate di 25 milioni di franchi all'anno per l'AVS/AI/IPG.

Il Consiglio federale propone di abrogare le modificazioni menzionate degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1.

Messaggio

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo all'AVS del 7,8 per cento. Considerato che gli indipendenti devono pagare da soli i loro contributi, ossia anche la parte del datore di lavoro, l'intero tasso del contributo può rappresentare un onere relativamente pesante quando il reddito è modesto. Per questa ragione l'AVS prevede, sin da quando è stata introdotta, un tasso del contributo decrescente per redditi inferiori a un determinato limite. Questa scala si applica anche ai salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi e non li prelevano alla fonte (ad es. salariati soggetti a contribuzione che lavorano presso ambasciate estere in Svizzera o per un datore di lavoro all'estero).

Nel 1979, quando è entrata in vigore la 9^a revisione dell'AVS, il reddito determinante per l'applicazione della scala era inferiore a 25 200 franchi annui; il tasso del contributo scendeva fino al 4,2 per cento per un reddito annuo di 4200 franchi. Ai redditi ancora più bassi si applicava il contributo minimo. Questi valori figurano tuttora nell'articolo 8 LAVS.

Con la 9^a revisione dell'AVS, il legislatore ci ha tuttavia attribuito la competenza, nell'articolo 9^{bis} LAVS, di adeguare i limiti della scala all'indice delle rendite di cui all'articolo 33^{ter} LAVS. Da allora, vigiliamo affinché il limite superiore corrisponda al quadruplo arrotondato dell'importo annuo dell'intera rendita minima semplice. Per principio, gli adeguamenti devono aver luogo simultaneamente a quelli delle rendite ordinarie, ma per ragioni pratiche possono essere effettuati per l'inizio di un anno civile pari, in conformità alla decorrenza del periodo di contribuzione biennale prevista per gli indipendenti. Tale questione è già stata evidenziata nel messaggio sulla 9^a revisione dell'AVS (FF 1976 III 62 seg.) e in quello riguardante la modificazione dell'articolo 33^{ter} LAVS (FF 1991 I 185 seg.). Dal 1980, in base a questi meccanismi, abbiamo aumentato regolarmente ogni due anni i limiti della scala decrescente.

Nel 1990, anno in cui abbiamo presentato il messaggio sulla 10^a revisione dell'AVS, il limite superiore della scala ammontava a 38 400 franchi, quello inferiore a 6500 franchi. Per i redditi pari e inferiori a quest'ultimo limite, è dovuto il contributo minimo.

Nel menzionato messaggio del 5 marzo 1990 abbiamo proposto alle vostre Camere di parificare il tasso del contributo degli indipendenti e dei salariati di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi a quello degli altri salariati, ossia di aumentare il tasso del contributo dal 7,8 all'8,4 per cento (FF 1990 II 99 seg.). Ciò richiedeva una congrua estensione della scala, consistente in un aumento del limite superiore da 38 400 franchi (valore raggiunto allora con un tasso contributivo del 7,8%) a 43 200 franchi (ammontare raggiunto con una corrispondente applicazione della scala fino a un tasso contributivo dell'8,4%).

A tal fine il nostro Collegio aveva chiesto la seguente modificazione degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS:

Art. 6 Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi

¹ I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati all'8,4 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 43 200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8 Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente
1. Regola

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,4 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 43 200 franchi, ma di almeno 6500 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

I contributi per l'AI e l'IPG sono graduati secondo gli stessi criteri.

12 Deliberazioni parlamentari


Sia il Consiglio degli Stati (Boll. Uff. S 1991 257), in qualità di primo Consiglio, sia il Consiglio nazionale (Boll. Uff. N. 1993 I 251) hanno approvato le nostre proposte di modificazione, limitandosi però a sostituire il tasso contributivo con quello più basso (in vigore fino a quel momento) senza ridurre contemporaneamente il limite superiore della scala e provocando in tal modo un'estensione ingiustificata della stessa. Nessun elemento permette di concludere che questo risultato fosse voluto.

Nella seduta del 29 novembre 1995, il nostro Collegio ha fissato per il 1° gennaio 1997 l'entrata in vigore della 10^a revisione dell'AVS, fatte salve le due disposizioni menzionate. Esse entreranno comunque in vigore il 1° gennaio 1998 per tener conto dei periodi biennali di contribuzione degli indipendenti, prescindendo dalla realizzazione delle modifiche previste nel presente messaggio.

13 Conseguenze dell'estensione della scala

Nell'ordinanza 96 del 13 settembre 1995 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS (RS 831.106; RU 1995 4380) il nostro Collegio ha stabilito un limite superiore di 46 600 franchi e uno inferiore di 7800 franchi, validi per gli anni 1996 e 1997. Un ulteriore adeguamento è previsto per il 1° gennaio 1998. In base ai valori attuali e secondo la 10^a revisione dell'AVS, la scala si presenta come segue:

Reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa in franchi		Tasso del contributo in per cento del reddito	
di almeno	ma inferiore	attualmente	10 ^a revisione dell'AVS
7 800	14 200	4,2	4,2
14 200	18 100	4,3	4,3
18 100	20 000	4,4	4,4
20 000	21 900	4,5	4,5
21 900	23 800	4,6	4,6
23 800	25 700	4,7	4,7
25 700	27 600	4,9	4,8
27 600	29 500	5,1	4,9
29 500	31 400	5,3	5,0
31 400	33 300	5,5	5,2
33 300	35 200	5,7	5,4
35 200	37 100	5,9	5,6
37 100	39 000	6,2	5,8
39 000	40 900	6,5	6,0
40 900	42 800	6,8	6,2
42 800	44 700	7,1	6,4
44 700	46 600	7,4	6,6
46 600	48 500	7,8	6,9
48 500	50 400	7,8	7,2
50 400	52 400	7,8	7,5
52 400	e oltre	7,8	7,8



Con questa estensione, il limite superiore della scala sarà raggiunto soltanto con un reddito di 52 400 franchi (invece di soli 46 600 franchi).

Ciò comporterebbe una perdita di contributi di 20 milioni di franchi all'anno (vedi superfici ombreggiate del grafico) per l'AVS e di 25 milioni di franchi per l'AVS/AI/IPG complessivamente. Tale perdita non è stata prevista nella 10ª revisione dell'AVS.

14 Abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS

Occorre riportare il limite superiore della scala al valore corrispondente al tasso di contributo del 7,8 per cento, per rimediare all'involontario sgravio degli indipendenti e dei salariati di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi e alla conseguente perdita di entrate per l'AVS/AI/IPG. Noi riteniamo di non avere la competenza, in virtù dell'articolo 9^{bis} LAVS, per tale rettifica, poiché non riguarda un adeguamento dell'indice delle rendite. Chiediamo pertanto alle vostre Camere di procedere alle debite modificazioni sul piano legislativo. La soluzione più adatta consiste nell'abrogare le modifiche decise in quest'ambito dalla 10ª revisione dell'AVS.

In tal modo, la legge indicherebbe i precedenti limiti di 25 200 (superiore) e 4200 franchi (inferiore), sebbene, di fatto, siano presi in considerazione importi superiori. In base all'articolo 9^{bis}, il nostro Collegio ha fissato gli importi limite a 46 600 e 7800 franchi per il 1996 e il 1997. Per il 1° gennaio 1998, gli importi devono essere adeguati, secondo l'articolo 33^{ter} LAVS, all'indice delle rendite in vigore.

2 Parte speciale: Commento relativo all'abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS

Con l'abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LAVS, riprendono validità le disposizioni del precedente tenore. La scala sarà nuovamente fissata in funzione del tasso di contributo del 7,8 per cento, evitando così un'involontaria perdita di entrate per l'AVS/AI/IPG.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 31 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni

La modificazione della legge non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione né per i Cantoni.

32 Ripercussioni finanziarie per l'assicurazione

La modificazione evita all'AVS/AI/IPG una perdita di contributi di 25 milioni di franchi (cfr. n. 13).

33 Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

La modificazione della legge non ha ripercussioni né sull'effettivo del personale della Confederazione né su quello dei Cantoni.

4 Programma di legislatura

Il disegno della 10^a revisione dell'AVS figurava nel programma di legislatura 1987-1991. Il presente messaggio propone una rettifica parziale della 10^a revisione dell'AVS adottata il 7 ottobre 1994.

5 Rapporto con il diritto europeo

La modificazione proposta è irrilevante nelle relazioni con il diritto europeo.

6 Costituzionalità

Il disegno si basa sull'articolo 34^{quater} capoverso 2 della Costituzione federale.

**Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)**

Disegno

Modificazione del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 1996¹⁾,
decreta:*

I

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)²⁾ è modificata come segue:

La modificazione del 7 ottobre 1994³⁾ degli articoli 6 capoverso 1 e 8 capoverso 1 è abrogata.

II

¹⁾ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²⁾ Entra in vigore il 1° gennaio 1998.

8509

¹⁾ FF 1996 II 273

²⁾ RS 831.10

³⁾ RU 1996 ...; FF 1994 III 1604

**Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (Abrogazione della modificazione del 7 ottobre 1994 degli art. 6
cpv. 1 e 8 cpv. 1, per quanto riguarda l'applicazione della scala decr...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	16
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	96.024
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.04.1996
Date	
Data	
Seite	273-280
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 539

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.